

PEC

22.2/10



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



CITTÀ DI CATTOLICA

SETTORE 5

Ufficio gestione Giuridica del personale

Prot.

Cattolica 4 giugno 2013



Prot. 0023970-05/06/2013-ALRER

All'Assemblea Legislativa
Regione Emilia-Romagna

all'attenzione
dott.ssa Giuseppina Rositano
PEC:

PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Trasmissione atto di Consiglio Comunale per progetto di iniziativa popolare

In allegato alla presente, si trasmette copia della Delibera di Giunta n. 26 del 6/5/2013 ad oggetto:

"Presentazione del progetto di legge di iniziativa popolare - Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne"

nonché la relazione di accompagnamento in ottemperanza di quanto disposto con l'atto sopra riportato.

Con l'occasione si porgono distinti saluti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Legislativa

Servizio Segreteria Assembleia Legislativa

Oggetto n. 4470Prot. n. 36488 del 12/09/2013Comm. ass.re refer. VI Comm. PARITA'Comm. ass.re consult. TV VI Comm. PARITA'

IL RESPONSABILE

A. Volpe

Il Sindaco
Piero Cecchini

RIASSEGNAZIONE IN
DATA 27/11/2013 ai sensi
dell'art. 3 bis LR 8/2011

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Legislativa

Servizio Segreteria Assembleia Legislativa

Oggetto n. 4470Prot. n. 36488 del 12/09/2013Comm. ass.re refer. PAR OPPORTUNITA'Comm. ass.re consult. TV VI Comm. PARITA'

IL RESPONSABILE

A. Volpe



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 06/05/2013

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE "NORME PER LA CREAZIONE DELLA RETE REGIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE E PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA INVIOLABILITÀ, DEL RISPETTO E DELLA LIBERTÀ DELLE DONNE"

L'anno duemilatredecim, il giorno sei del mese di maggio, nella Residenza Municipale - Palazzo Mancini - il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.
Alle ore 18:17 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONI TIZIANO	G
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	
RUGGERI CARLOTTA	G	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	GAUDENZI SIMONA	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	G
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
PICCIONI GIOVANNA	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
DEL PRETE ENRICO	P		

PRESENTI N 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

I Consiglieri Ruggeri Carlotta, Tonti Tiziano e Cecchini Marco sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli Assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA.

L'Assessore GALVANI entra alle ore 20,40.

Sono nominati scrutatori: *****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 - 1° comma - del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 29 (proponente: Assessore Ubalducci) predisposta in data 22/04/2013 dal Dirigente Giuseppina Massara;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 03/05/2013 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 05 dott.ssa Giuseppina Massara;
- b) - Parere non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 03/05/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona l'Assessore Ubalducci,

Seguono gli interventi:

- > del Consigliere Lorenzi,
- > del Capogruppo Ercolessi (PD),
- > del Capogruppo Del Prete (SEL),
- > della Consigliera Gaudenzi,
- > dell'Assessore Ubalducci,
- > della Consigliera Sabattini;

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la Segreteria Generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo, in forma palese per alzata di mano, viene approvato all'unanimità dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 29

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presentata dal Presidente del Consiglio comunale;

Riscontrato il voto favorevole espresso in forma palese all'unanimità per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 22/04/2013

SETTORE: 5
SERVIZIO: PERSONALE ORGANIZZAZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUSEPPINA MASSARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 1 della Legge regionale n.34 "Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum" come modificata dalla Legge regionale n.8/2008 così recita:

"In attuazione all'art. 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi è esercitata

- a) da almeno 5.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna
- b) da ciascun Consiglio provinciale;
- c) dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno 50.000 abitanti";

VISTO l'allegato "Progetto di legge regionale" avente per titolo *"Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne"*

RICHIAMATE, in quanto condivise, le motivazioni indicate nella relazione di accompagnamento allegata al presente atto e le finalità chiaramente espresse all'art.1 del predetto "Progetto di legge regionale" a cui si rimanda;

RITENUTO pertanto, di promuovere l'iniziativa popolare delle leggi, come previsto dalla sopracitata normativa regionale in materia;

RITENUTO infine, di aderire all'iniziativa suddetta sottoponendo il testo del Progetto di legge all'approvazione del Consiglio comunale come previsto dalla già citata normativa regionale;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame dalle Commissioni consiliari competenti in data 02/05/2013;

RILEVATO che il Comune di Cattolica ha a disposizione un Centro per la Famiglia di valenza distrettuale, riconosciuto dalla Regione da oltre 2 anni, ed ha attivato al suo interno, dal 25 novembre 2012, anche uno sportello antiviolenza, che collabora attivamente con la rete territoriale, la Tenenza dei Carabinieri e l'Associazione Rompi il Silenzio, che gestisce la Casa rifugio del Circondario.

CONSIDERATO che l'allegato testo del progetto di legge regionale non menziona né nell'art.2 né nell'art. 4 i Centri per la Famiglia con sportello antiviolenza;

RITENUTO conseguentemente necessario approvare il richiamato progetto di legge, sottoponendo all'attenzione dell'assemblea legislativa una nota in cui si prega di inserire nel medesimo testo anche i Centri per la Famiglia che hanno attivato al loro interno uno sportello Antiviolenza;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 dei Dirigenti competenti;

Visti:

- il Dlgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il Dlgs. n. 165/2001; e ss.mm.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti

DELIBERA

1. Di esercitare, per le motivazioni espresse in premessa che si danno per integralmente riportate e trasfuse, l'iniziativa popolare di legge di cui all'art. 1 della L.R. n.34/99 come modificato dalla L.R. n.8/2008.
2. Di aderire all'iniziativa suddetta approvando il progetto di legge regionale avente per titolo *"Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne"* nonché la relazione di accompagnamento, entrambe allegate al presente atto.
3. Di sottoporre all'attenzione dell'assemblea legislativa, per i motivi esposti in narrativa che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti, una nota in cui si prega di inserire nel testo del progetto di legge regionale anche i Centri per la Famiglia che hanno attivato al loro interno uno sportello Antiviolenza;
4. Di dare mandato agli Uffici di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Emilia Romagna - Bologna;
5. Di dare atto che alla data del 31 dicembre 2012 il Comune di Cattolica conta n. 17121 abitanti.
6. Indicare come relatori della legge Caterina Liotti, consigliera PD e Presidente del Consiglio comunale di Modena, Lucia Bongarzone, coordinatrice della Conferenza regionale delle Democratiche Regione Emilia-Romagna, Sonia Alvisi, Coordinatrice Conferenza delle Democratiche di Rimini.

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

PARERI

(D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, comma 1)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 22/04/2013

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE (NORME PER LA CREAZIONE DELLA RETE REGIONALE CONTROLLO VIOLENZA DI GENERE E PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INVOLABILITÀ, DEL RISPETTO E DELLA LIBERTÀ DELLE DONNE;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 05 PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA

☒ parere favorevole

☐ parere non necessario in quanto mero atto di indirizzo

data - 3 MAG. 2013

I

Il Dirigente
Giuseppina Massara
Verore

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

☐ favorevole

☐ non necessario in quanto mero atto di indirizzo (art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000)


☒ non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento (ex art. 36 Regolamento comunale di contabilità)

☐ contrario per il seguente motivo _____

data - 3 MAG. 2013

IL DIRIGENTE
DEI SERVIZI FINANZIARI
Pierpaolo Deluigi
Deluigi

Documento composto da N. 05 fascicolo
deposizioni allegati
deliberazioni del C.C. n. 26 del 06-03-2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina Massara

Proposta di legge di iniziativa popolare ai sensi della l.r. n. 34/99

e successive modificazioni e dell'articolo 18 dello Statuto della Regione Emilia Romagna:

Legge regionale di iniziativa popolare

Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne

art. 1 Principi e finalità

La Regione Emilia-Romagna, richiamandosi ai diritti fondamentali sanciti dall'ONU, dalla Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne / CEDAW, dalle Risoluzioni dell'UE e dalla Costituzione italiana, e in ottemperanza dei principi dello Statuto regionale:

- a) riconosce come violazione dei diritti umani universali alla vita, alla inviolabilità, alla libertà ogni forma di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica esercitata contro le donne nella vita pubblica e privata, comprese le minacce di tali atti, le persecuzioni e la violenza assistita;
- b) considera la violenza contro le donne, esercitata in ogni forma e in ogni ambito, un impedimento all'esercizio della piena cittadinanza e un danno grave alla loro salute fisica, psichica e sociale;
- c) nomina la violenza contro le donne violenza di genere, in quanto rivolta dagli uomini sulle donne in ragione della loro identità di genere;
- d) contrasta la cultura basata su relazioni di potere diseguale fra uomini e donne che supporta e legittima la violenza nelle relazioni intime, nell'ambito familiare, lavorativo e sociale e promuove una cultura dei diritti e del rispetto delle differenze di genere;
- e) contrasta l'uso di stereotipi discriminatori ed offensivi del genere femminile presenti nella comunicazione pubblica;
- f) contrasta tutte le forme di violenza quali i matrimoni forzati, la tratta, le mutilazioni genitali e fisiche;
- g) garantisce piena accoglienza, tutela e solidarietà a tutte le donne e ai loro figli vittime di violenze, abusi e maltrattamenti, persecuzioni e minacce.

art.2 Funzioni della Regione

1. Per l'attuazione dei fini di cui alla presente legge la Regione:

- a) promuove, in collaborazione con le Istituzioni e le associazioni femminili, azioni volte a diffondere i diritti di uguaglianza e delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere;
- b) contribuisce a sostenere la donna che subisce minacce e violenze al fine di favorirne l'autonomia economica e psicologica, la riconquista della dignità, dell'integrità fisica e della libertà;
- c) riconosce e rafforza l'azione delle Associazioni, delle Case delle Donne, dei Centri che operano sulla violenza alle donne promossi dalle associazioni femminili o dagli enti locali (d'ora in poi Case e Centri Antiviolenza), situati sul territorio regionale e facenti parte delle Reti locali contro la violenza alle donne di cui all'art.3;
- d) riconosce e valorizza l'azione degli organismi del privato sociale che hanno come scopo principale la lotta alla violenza di genere e la tutela delle donne che ne sono vittime, che sono iscritti da almeno due anni al Registro regionale del Volontariato (L.R.12/2005) e della promozione sociale (L.R. 34/2002) e ai Registri provinciali;



2. La Regione promuove e sostiene la creazione della Rete regionale contro la violenza di genere per rendere più efficaci e omogenei gli interventi e i servizi diffusi sull'intero territorio.
3. La Regione predispone programmi di formazione rivolti ai soggetti con diverse competenze professionali e in particolare dei soggetti facenti parte delle reti locali contro la violenza di genere.
4. La Regione, allo scopo di avere strumenti di conoscenza del fenomeno della violenza e del suo andamento, istituisce l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere di cui all'art. 7.
5. In un'ottica di prevenzione la Regione:
 - a) valorizza i modelli culturali, le esperienze di aiuto e le forme di ospitalità fondati sulla solidarietà e la relazione tra donne maturate nelle Case e nei Centri antiviolenza;
 - b) promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, specifici progetti e interventi volti alla diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altra/o, con particolare riferimento al contrasto alla violenza di genere;
 - c) promuove azioni di sensibilizzazione della popolazione, in particolare nel campo della comunicazione e dei media.
6. La Regione collabora alla attuazione del Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking* per quanto di propria competenza.
7. La Regione fissa le linee di indirizzo e gli obiettivi operativi nel Piano di azione regionale di durata triennale di cui all'art. 5.

art. 3 Rete regionale e Reti locali contro la violenza

1. La Rete regionale contro la violenza di genere è formata dall'insieme delle Reti locali operanti a livello provinciale e distrettuale.
2. E' istituito presso l'assessorato competente per materia il Coordinamento regionale delle reti locali quale sede di confronto e di predisposizione degli interventi essenziali e omogenei che configurano la rete regionale, di monitoraggio della adeguatezza e della sostenibilità economica delle strutture antiviolenza presenti nelle Reti locali, dei risultati raggiunti, di progettazione di iniziative comuni sul territorio della regione soprattutto al fine di costruire un sistema territoriale integrato di prevenzione della violenza di genere, di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza a partire dai diversi saperi professionali.
3. Il Coordinamento regionale di cui al comma 2 è composto da rappresentanti degli Enti Locali territoriali, delle Case e dei Centri antiviolenza, delle Forze dell'ordine e degli altri soggetti presenti nelle reti locali.
4. La Rete locale contro la violenza è costituita da: Prefettura, Provincia, Comune, Tribunale, istituzioni pubbliche e associazioni del privato sociale primi fra tutti Case e Centri antiviolenza che intervengono nelle azioni di accoglienza, sostegno e promozione delle donne vittime; dai servizi delle aziende sanitarie e dai servizi sociali comunali, dai corpi di polizia che operano nelle azioni di contrasto sul territorio, dalle Consigliere di parità, dagli enti che attuano azioni di educazione, prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere, dalle associazioni di giuristi/e.
5. L'integrazione delle azioni e dei servizi dei soggetti di cui al comma 4 è perseguita attraverso la sottoscrizione di Protocolli interistituzionali di Rete predisposti dalla Prefettura e dagli Enti Locali, i quali hanno la direzione organizzativa della Rete.
6. La Regione sollecita Protocolli di Rete locali dove mancanti.



7. La Regione per rafforzare la Rete regionale e per creare condivisione e omogeneità nel lavoro delle Reti locali già operanti o in via di formazione istituisce, con la collaborazione dei soggetti interessati, corsi di formazione anche congiunta alle Forze dell'Ordine, al personale sanitario e infermieristico del Pronto soccorso ospedalieri, ai medici di base, psicologi, pediatri, ginecologi ecc., al personale dei servizi sociali comunali e delle Case e dei Centri Antiviolenza.

8. La Regione può stipulare, al fine di aumentare la tutela delle donne e delle/i bambine/i.

- a) protocolli con Tribunali ordinari e Tribunali dei minori, anche relativamente alle procedure di affido nei casi di violenza domestica;
- b) protocolli con Ordini degli Avvocati e Associazioni di giuriste per ampliare l'assistenza legale gratuita.

art. 4 Case delle Donne e Centri Antiviolenza

1. Al fine di rafforzare la Rete regionale contro la violenza e migliorare l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli/e, la Regione:


- a) riconosce Case e Centri Antiviolenza facenti parte delle Reti locali valorizzandone saperi e modelli di intervento maturati nell'esperienza delle relazioni di aiuto e li sostiene nella loro azione di tutela e di rafforzamento dell'autonomia (*empowerment*) delle donne vittime di violenza mediante progetti personalizzati tesi alla loro autonomia e inclusione sociale;
- b) considera le Case e i Centri Antiviolenza e i servizi da loro predisposti di consulenza, ascolto, accoglienza e sostegno facenti parte del Sistema locale dei servizi sociali a rete dei Piani sociosanitari di zona secondo quanto disposto dall'art.5, comma 4, lettera f della L.R. n.2/2003 e nelle indicazioni previste dai successivi Piani sociosanitari della Regione;
- c) promuove il raggiungimento degli standard minimi europei dei servizi forniti dalle Case e dai Centri Antiviolenza e in particolare promuove la presenza di Case rifugio, strutture a indirizzo segreto che assicurano ospitalità temporanea alle donne e alle/i loro figlie/i;
- d) istituisce almeno una casa di accoglienza d'emergenza in ogni Rete locale;
- e) riconosce l'Associazione "Coordinamento dei Centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna" quale interlocutrice fondamentale sulla violenza di genere nei suoi molteplici aspetti.

2. La Regione istituisce, anche in collaborazione con l'Associazione "Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell'Emilia-Romagna", corsi di formazione periodici per le operatrici delle Case e dei Centri Antiviolenza e ne definisce un profilo professionale specifico.

art. 5 Piano di azione regionale contro la violenza di genere

1. Il Piano di azione regionale contro la violenza di genere è lo strumento di programmazione di durata triennale con il quale la Regione, col supporto del Coordinamento della Rete regionale antiviolenza (art. 3, commi 2 e 3):

- a) promuove e attua l'integrazione delle politiche di settore regionali che hanno ricadute sul fenomeno della violenza, sulle azioni di sostegno delle vittime e dei loro percorsi di autonomia. Particolare attenzione andrà riservata alla promozione dell'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche culturali, dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela della sicurezza;
- b) formula linee di indirizzo rivolte ai presidi ospedalieri e territoriali relative ai protocolli di accoglienza, di presa in carico e di refertazione e alla integrazione con le altre strutture e servizi sociosanitari;

- 
- c) stabilisce obiettivi e sostiene progetti che la Regione può realizzare sia direttamente che in collaborazione con altre istituzioni, associazioni femminili e centri di documentazione che operano nella diffusione di una cultura di contrasto alla violenza alle donne, attenta al rispetto della loro libertà e alle differenze di genere;
 - d) predispone e promuove programmi di formazione rivolti ai diversi soggetti delle Reti locali, sia nella forma congiunta che specialistica per le diverse figure professionali;
 - e) individua forme di monitoraggio e criteri di valutazione dei risultati degli interventi;
 - f) promuove programmi e interventi di prevenzione e cura rivolti agli uomini autori di violenza;
 - g) stabilisce l'ammontare delle risorse, i capitoli di spesa e la loro suddivisione fra interventi individuati.


art. 6 Prevenzione e sensibilizzazione culturale

Al fine di promuovere nella popolazione consapevolezza del fenomeno della violenza di genere in tutti gli aspetti e in particolare di quella che accade in ambito familiare e nelle relazioni di intimità e sollecitare il cambiamento dei modelli culturali sottesi, la Regione:

- a) sostiene progetti curati dalle associazioni e dai Centri di documentazione delle donne volti alla diffusione di una cultura che contrasti la violenza contro le donne in tutte le forme, valorizzando le differenze di genere e le relazioni positive fra i sessi;
- b) stipula accordi con l'Ufficio scolastico regionale per promuovere interventi di educazione ai diritti, di comprensione delle relazioni fra i sessi, di prevenzione dell'intolleranza e della violenza anche in ambito familiare, rivolti agli/alle insegnanti e a diverse fasce scolastiche;
- c) sostiene progetti di particolare rilevanza in tema di prevenzione che siano presentati da enti locali singoli o associati, enti scolastici, da altri soggetti pubblici e privati iscritti all'albo del volontariato o della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero soggetti che hanno tra i loro scopi essenziali la lotta alla violenza di genere;
- d) cura la diffusione sull'intero territorio regionale di esperienze significative di prevenzione e sensibilizzazione;
- e) stipula accordi con i mass media per campagne regionali di comunicazione sociale sulla violenza, i maltrattamenti e lo *stalking* perpetrati nei confronti delle donne, sull'utilizzo di immagini discriminatorie e offensive, nonché sulla rete dei servizi di accoglienza e di tutela delle vittime.

art. 7 Osservatorio regionale sulla violenza di genere

1. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere che ha il compito di raccogliere, analizzare e divulgare i dati relativi al fenomeno della violenza sul territorio regionale. A tale scopo l'Osservatorio:
 - a) si avvale dei dati provenienti dalle Forze dell'Ordine, dai Pronto soccorso ospedalieri, dalle Case e dai Centri Antiviolenza, dagli Enti Locali, dai Tribunali e dagli altri soggetti che fanno parte delle Reti locali; ne coordina la raccolta con criteri omogenei;
 - b) mette i dati in suo possesso a disposizione della Regione e dei soggetti pubblici e privati interessati a vario titolo allo studio del fenomeno e li pubblicizza attraverso il Portale della Regione Emilia-Romagna;
2. L'Osservatorio promuove ricerche che studino l'evolversi del fenomeno della violenza di genere nei molteplici e diversi aspetti in cui si manifesta nelle popolazioni autoctone e nelle comunità immigrate.

- 
3. L'Osservatorio collabora con l'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani sui dati di comune interesse (L.R.14/2008).
 4. L'Osservatorio regionale può stipulare accordi con il Dipartimento Pari Opportunità, con Ministeri coinvolti nel fenomeno della violenza contro le donne e l'Istat.

art.8 Accompagnamento al lavoro e all'autonomia economica

1. La Regione promuove l'autonomia economica delle donne vittime di ogni forma di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica attraverso percorsi di inserimento lavorativo e formativo delle stesse anche con l'erogazione di borse lavoro e stage retribuiti.
2. La Consigliera di parità regionale, anche attraverso le Consigliere provinciali, vigila sulle eventuali discriminazioni subite sui posti di lavoro dalle vittime di violenza in termini di riduzione o riorganizzazione dell'orario di lavoro, mobilità geografica ed eventuale sospensione dell'attività lavorativa.

art. 9 Strutture abitative

1. La Regione e gli Enti Locali, nell'ambito del proprio patrimonio, possono individuare immobili da concedere in comodato d'uso a Case e Centri Antiviolenza per la predisposizione di case rifugio e di case di accoglienza per situazioni di emergenza.
2. I Comuni possono disporre l'assegnazione in deroga di alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne sole o con figli/e minori vittime di violenza.

art. 10 Relazione valutativa

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alla Assemblea legislativa sullo stato di attuazione della legge e del Piano di azione regionale contro la violenza di genere.
2. A tale scopo la Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione che documenti fra l'altro:
 - a) l'andamento del fenomeno della violenza di genere nella regione;
 - b) le principali attività di sensibilizzazione, educazione e prevenzione attuate sul territorio regionale e ad opera di quali enti e associazioni;
 - c) la capacità dei servizi delle Reti locali di accogliere in modo adeguato le donne vittime e di rispondere alle loro necessità di sostegno e autonomia;
 - d) il funzionamento della Rete regionale antiviolenza e del coordinamento regionale;
 - e) le attività di formazione rivolte ai soggetti della Rete regionale contro la violenza;
 - f) elementi propositivi volti al superamento delle criticità individuate;
 - g) l'utilizzo e la destinazione delle risorse regionali assegnate dalla presente legge.

art.11 Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art.37 della L.R. 15 novembre 2001, n.40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4."
2. Tali risorse sono da intendersi aggiuntive e non sostitutive dei finanziamenti già esistenti o forniti dagli Enti delle Reti locali antiviolenza.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno



IL SEGRETARIO GENERALE
dssa. Giuseppina Massara




PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27 MAG. 2013 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e ai seguenti uffici: Segreteria Generale - Pari Opportunità -

Dalla Residenza Municipale, li 10/05/2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27 MAG. 2013 al 11 GIU. 2013 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n. 267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4);

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti



Parte prima - N. 32

Anno 44

10 settembre 2013

N. 261

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 17 LUGLIO 2013, N. 12

- **Decisione sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa di alcuni (due) Consigli comunali (Comune capofila, Cattolica) "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne"** 2

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 28 AGOSTO 2013, N. 14

- **Correzione del primo capoverso della parte RITENUTO IN FATTO della deliberazione della Consulta di Garanzia Statutaria n. 12 del 17 luglio 2013** 4

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 28 AGOSTO 2013, N. 15

- **Decisione sulla regolarità della proposta di legge di iniziativa di alcuni Consigli comunali (Comune capofila, Cattolica, primo presentatore del progetto di legge) "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne"** 5

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 28 AGOSTO 2013, N. 16

- Decisione sulla validità della proposta di legge di iniziativa popolare, presentata da cittadine/i dell'Emilia-Romagna e recante in oggetto: "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne"** 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA
STATUTARIA 17 LUGLIO 2013, N. 12

Decisione sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa di alcuni (due) Consigli comunali (Comune capofila, Cattolica) "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne"

La Consulta di Garanzia Statutaria***Ritenuto in Fatto***

In data 20 giugno 2013, con nota prot. n. 26463, il Responsabile del procedimento, dott.ssa Giuseppina Rositano, ha comunicato alla Consulta di aver riscontrato positivamente che erano pervenute, entro i termini previsti dall'art. 11, co. 4, della l. r. 22 novembre 1999, n. 34 "*T.U. in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica*", tutte le deliberazioni comunali necessarie ad integrare il requisito, di cui alla lett. c) del comma 1, dell'art. 1, della l. r. n. 34/1999 in merito alla proposta di legge di iniziativa popolare rubricata "*Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne*" depositato all'Assemblea Legislativa in data 4 giugno 2013.

Al fine di decidere sulla sua ammissibilità, ai sensi dell'art. 11, co. 6, della l. r. n. 34/1999 è stata trasmessa alla Consulta la copia della proposta del Comune di Cattolica, capofila dell'iniziativa legislativa, e la relativa documentazione depositata presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) della l. r. n. 34/1999.

La Consulta di Garanzia Statutaria, nella seduta del 2 luglio 2013, presenti i componenti prof. Avv. F. Peccenini, prof. L. Scaffardi, prof. Avv. C. Fioravanti, Avv. M. Selleri (assente giustificato l'Avv. Gianola Bazzini), si è riunita per procedere ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Regolamento della Consulta Statutaria adottato con delibera n. 9 del 15 febbraio 2013 alla designazione tra i consultori di un relatore in merito alla proposta di cui sopra, individuando come relatore l'avv. Marco Selleri.

Successivamente, in data 17 luglio 2013, la Consulta di Garanzia si è riunita per iniziare l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare ed il relatore ha riferito ai componenti della Consulta, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del regolamento, sui contenuti della legge in parola.

In particolare, la Consulta riscontrando che il testo del progetto di iniziativa popolare presentato e oggetto di esame è identico nei contenuti a quanto già discusso e deliberato in data 11 marzo 2013, ritenendo a tal fine, per evidenti esigenze di economicità del procedimento, non necessaria la partecipazione dei presentatori del progetto, anche in considerazione del fatto che gli stessi formalmente notiziati

della seduta odierna non hanno manifestato la volontà di intervenire adotta, dopo approfondita discussione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della L.R. n. 34/1999, la seguente deliberazione

Ritenuto in Diritto

1. Facendo seguito a quanto previsto all'art. 2, comma 1, L.R. n. 34/1999, il testo del progetto è redatto in articoli ed è accompagnato da una relazione che illustra finalità e contenuto dello stesso.

Non si ravvisa la violazione dell'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 34/1999 in quanto mancano più di sei mesi alla scadenza dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

In relazione all'oggetto della proposta legislativa, si osserva che il progetto di legge mira a disciplinare il fenomeno della violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne garantendo adeguato soccorso, sostegno e solidarietà alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali intra ed extra familiari attraverso l'istituzione e il funzionamento, sul territorio regionale, di centri antiviolenza con case rifugio in grado di assicurare alle donne in difficoltà, oltre all'accoglienza, percorsi di autonomia e di superamento del disagio.

Tale materia rientra tra le competenze legislative concorrenti tra Stato e Regioni dal momento che la tutela della dignità e dell'integrità fisica e psichica delle donne costituisce un principio di rilevanza costituzionale che ha trovato piena attuazione e riconoscimento anche nei principi ispiratori dello Statuto Regionale (art. 2, lett. a), b) e d) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna) cosicché è configurato il presupposto di cui all'art. 6 comma 1, lett. a) della L.R. n. 34/1999 rientrando - l'oggetto della proposta - in una materia di competenza regionale. Tale conclusione trova conferma nel fatto che il tema della violenza contro le donne ha trovato compiuta regolamentazione nell'ambito della legislazione regionale (si veda, senza pretesa di esaustività, con riferimento alla Regione Piemonte, la Legge Regionale n. 11/2008: "*Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti*" e la Legge Regionale n. 16/2009: "*Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio*", con riferimento alla Regione Liguria, la Legge Regionale n. 12/2007: "*Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza*", con riferimento alla Regione Toscana, Legge Regionale n. 59/2007: "*Norme contro la violenza di genere*", con riferimento alla Regione Marche, Legge Regionale n. 32/2008: "*Interventi contro la violenza sulle donne*", per la Regione Lazio, Legge Regionale n. 64/1993: "*Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella regione Lazio*" e la Legge Regionale n. 16/2009 rubricata "*Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne*", per la Regione Campania, Legge Regionale n. 11/2005: "*Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate*" e Legge Regionale n. 2/2011: "*Misure di prevenzione*"

e di contrasto alla violenza di genere").

Il progetto di legge popolare è, del resto, in conformità con le norme della Costituzione, come richiesto dalla lett. b), comma 1, dell'art. 6 della L.R. n. 34/1999 considerato che le disposizioni del progetto realizzano e danno piena attuazione, da un lato, ai principi inviolabili dei cittadini nei loro complessi rapporti civili ed etico-sociali (art. 2 Cost.) nonché al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 (art. 3, Cost. commi 1 e 2).

Allo stesso modo, il progetto non viola il requisito richiesto alla lett. b), comma 1, dell'art. 6 della L. R. n. 34/1999 neppure sotto il diverso profilo della sua conformità alle norme dello Statuto regionale. Infatti, l'art. 1 "Principi e finalità" e art. 2 "Funzioni della Regione" del progetto sono norme che mirano a perseguire gli obiettivi indicati all'art. 2 dello Statuto Regionale a mente del quale:

"1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale,(omissis);

b) il perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio, (omissis);

(omissis)

d) il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo".

2. La proposta deve essere, poi, esaminata in relazione ai limiti posti dall'articolo 18 dello Statuto, ripetuti dall'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 34/1999, in base al quale l'iniziativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e per quelle di bilancio.

La proposta non ha ad oggetto la revisione dello Statuto regionale.

Nel solco del consolidato orientamento della Consulta in ordine alla specificazione della natura di "leggi di bilancio" e di "disposizioni tributarie" rilevanti ai fini del giudizio di ammissibilità richiesto alla Consulta (cfr. Delibera n. 4 del 15 ottobre 2012, punti 2.1 e 2.2) non pare che la proposta contenga disposizioni che possano essere qualificate come "leggi di bilancio" o possano farsi rientrare nella "materia tributaria".

Vi poi una chiara distinzione tra "leggi di bilancio" e "leggi di spesa": le prime sono disposizioni di ordine generale che incidono sulla struttura del bilancio regionale, per le quali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 34/1999 non è ammessa la formulazione di proposte di iniziativa popolare; le seconde, invece, sono quelle che prevedono un'allocazione diversa delle risorse previste nel bilancio,

ammissibili purché vi siano gli elementi per determinare l'onere finanziario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 34/1999 (Consulta di Garanzia Statutaria, decisione n. 5/2011, punto 2 in diritto).

3. In tal senso, occorre porre l'attenzione sulla modalità con cui i promotori hanno ritenuto di prevedere ed "appostare" la necessaria copertura finanziaria per consentire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal progetto.

La proposta, nella stessa intitolazione, chiarisce che il progetto mira alla "creazione" di una rete regionale contro la violenza di genere nella Regione Emilia-Romagna prevedendo, nella Relazione, le modalità con cui realizzare una tale finalità.

In primo luogo, attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla violenza di genere (a cui viene dedicato l'art. 7) e di corsi di formazione per il contrasto del fenomeno (art. 6) e, in secondo luogo, ponendo in essere interventi per l'ospitalità e il rifugio delle vittime della violenza e dei loro figli minori (con particolare riguardo alla soluzione dei problemi abitativi e del reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti coinvolti) (artt. 4, 8 e 9 del progetto).

Al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è preordinata la dotazione finanziaria dell'art. 11 (che si ritrascrive trattandosi di norma di centrale importanza ai presenti fini):

"Norma finanziaria

1. *Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".*
2. *Tali risorse sono da intendersi aggiuntive e non sostitutive dei finanziamenti già esistenti o forniti dagli Enti delle Reti locali antiviolenza."*

In linea con il richiamato orientamento della Consulta in ordine alla distinzione fra leggi di bilancio e di spesa (cfr. Consulta di garanzia statutaria, decisione n. 5 del 2011, punto 2 in diritto, Consulta di garanzia statutaria, decisione n. 4/2012, punto 2.1 in diritto) la previsione contenuta nell'art. 11 comma 1 della proposta in esame non pare incidere sulla struttura del bilancio regionale; si tratta, infatti, di una previsione che, disponendo un'allocazione diversa delle risorse previste nel bilancio, è da considerarsi ammissibile non trattandosi di norma che incide su leggi di bilancio.

A tal proposito, è opportuno ribadire come tale norma (che mira a consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati dal progetto) "incide" sul bilancio perché prevede una allocazione delle risorse previste dal bilancio regionale. Ma - come già chiarito in precedenti approdi di questa Consulta - "una legge di spesa non per questo diventa legge di bilancio perché non avrebbe senso il comma 2 dell'art. 2

della legge regionale 34/99 secondo cui è pienamente ammissibile "la proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio" purché "contenga elementi per la determinazione del relativo onere finanziario". Stabilito dunque che, in linea di principio, sono ammissibili le leggi di spesa a carico del bilancio, le stesse incontrano il limite dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 34/1999 per il quale: "la proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario".

4. Proprio in relazione a tale ultimo limite si evidenzia come l'art. 11, comma 1, ad una prima analisi parrebbe non individuare oneri aggiuntivi, ma solo prevedere una diversa destinazione delle risorse già poste a bilancio dalla Regione.

A tale interpretazione, tuttavia, non è possibile accedere giusta quanto previsto al comma 2 dell'art. 11 del progetto secondo cui "Tali risorse (vale a dire quelle indicate al comma 1 dell'articolo in commento) sono da intendersi aggiuntive e non sostitutive dei finanziamenti già esistenti". Tale previsione - a parte la discutibile tecnica redazionale - oltre a qualificarsi come norma interpretativa del comma 1, chiarisce, in modo inequivoco che gli stanziamenti che la Regione effettuerà per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto dovranno considerarsi come "qualcosa di ulteriore" e non meramente sostitutivi dei finanziamenti già esistenti (cosicché, ad un'interpretazione meramente letterale, se non sostitutivi di quelli già esistenti i finanziamenti previsti sono, per definizione, aggiuntivi).

A identiche conclusioni è possibile pervenire attraverso una semplice lettura della Relazione al progetto, laddove nel

secondo capoverso viene indicato che: "(il progetto di legge) intende perseguire quanto specificato mettendo a sistema ... (omissis) nonché investendo risorse aggiuntive".

Sotto altro profilo (e sempre con riferimento al limite dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 34/1999) occorre considerare che - se da un lato, le spese previste dal comma 1 dell'art. 11 del progetto, sono da considerare "aggiuntive", le stesse si ritiene siano anche "nuove" ma, in entrambi i casi, il testo del progetto (art. 11, comma 1) richiama "gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario" attraverso il riferimento ai fondi annualmente stanziati, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi dell'articolo 37 della L.R. n. 40/2001.

Tale inciso si ritiene consenta quel grado di determinatezza richiesto dall'art. 2, comma 2, L.R. n. 34/1999 (l'utilizzo del termine "elementi per la determinazione" è significativo del grado di determinatezza richiesto) atteso che l'art. 37 citato si riferisce alle spese continuative o ricorrenti rinviando "alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa".

P.Q.M.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

1. dichiara ammissibile il progetto di legge; nella sua interezza, vale a dire in tutti i singoli articoli, dall'articolo 1 all'articolo 11;

2. dà mandato agli uffici competenti di premettere al testo del progetto di legge la seguente frase: "La Consulta di Garanzia Statutaria, ai sensi dell'art. 18 comma 4 dello Statuto e dell'art. 3 comma 1 della legge regionale n. 34/1999, ha dichiarato con deliberazione n. 12 del 17 luglio 2013 ammissibile il progetto di legge nella sua interezza, vale a dire in tutti i singoli articoli, dall'articolo 1 all'articolo 11."

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 28 AGOSTO 2013, N. 14

Correzione del primo capoverso della parte RITENUTO IN FATTO della deliberazione della Consulta di Garanzia Statutaria n. 12 del 17 luglio 2013

Sul punto 2 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta

La Consulta di Garanzia Statutaria

ritenuto che non sussiste la necessità di revocare la deliberazione n. 12 del 17 luglio 2013, ma unicamente di modificarla sostituendo il primo capoverso della parte **Ritenuto in Fatto** con il seguente:

In data 20 giugno 2013, con nota prot. n. 26463, il Responsabile del procedimento, dott.ssa Giuseppina Rositano, ha comunicato alla Consulta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, co. 6, della l. r. 22 novembre 1999, n. 34, (T.U. in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica), l'arrivo della prima deliberazione di un Consiglio comunale (Cattolica) recante in oggetto: "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'invulnerabilità, del rispetto e della libertà delle donne" depositato all'Assemblea Legislativa in data 5 giugno 2013.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

1. dispone di correggere la delibera n. 12 del 17 luglio 2013 con la modifica sopra indicata.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA
STATUTARIA 28 AGOSTO 2013, N. 15

Decisione sulla regolarità della proposta di legge di iniziativa di alcuni Consigli comunali (Comune capofila, Cattolica, primo presentatore del progetto di legge) "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne"

La Consulta di Garanzia Statutaria

RITENUTO IN FATTO

In data 12 agosto 2013 con nota prot. n. 33521, il Responsabile del procedimento, dott.ssa Giuseppina Rositano, ha comunicato alla Consulta di aver riscontrato positivamente che erano pervenute, entro i termini previsti dall'art. 11, co. 4, della l. r. 22 novembre 1999, n. 34 (*T.U. in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica*) tutte le deliberazioni comunali necessarie ad integrare il requisito, di cui alla lett. c) del comma 1, dell'art. 1, della l. r. n. 34 del 1999 in merito alla proposta di legge di iniziativa popolare avente ad oggetto: "*Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne*".

I Comuni che hanno esercitato l'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, sono i seguenti: Cattolica, con delibera prot. n. 23970 del 5 giugno 2013 sulla quale la Consulta ha deciso l'ammissibilità (deliberazione n. 14 del 2013), Traversetolo, con delibera prot. n. 27427 del 27 giugno 2013, San Felice sul Panaro, con delibera prot. n. 29115 del 9 luglio 2013, e Ravenna con delibera prot. n. 32303 del 1° agosto 2013.

Dalle verifiche effettuate il testo del progetto di legge *de quo* risulta identico in tutte le delibere adottate al testo presentato dal Comune capofila, cioè Cattolica. Inoltre, i Comuni (ad eccezione del comune di San Felice sul Panaro) hanno indicato, nelle relative delibere, i nomi degli incaricati, così come prescritto dall'articolo 11, al comma 5 della l. r. n. 34 del 1999 che risultano essere le signore: Caterina Liotti, Lucia Bongarzone e Sonia Alvisi.

Le delibere dei Comuni riportano, fra altro, l'indicazione del numero di abitanti dei rispettivi territori e precisamente: Cattolica ne ha 17.121; Traversetolo ne ha 9.275; San Felice sul Panaro ne ha 11.183, Ravenna ne ha 160.243, quindi per un totale di 197.822 abitanti complessivamente. Risulta, così, raggiunto il requisito previsto dal comma 8, articolo 11 della l. r. n. 34 del 1999.

La Consulta di garanzia statutaria, nella seduta del 17 luglio 2013, presenti i componenti prof. Avv. F. Peccenini, prof.

L. Scaffardi, prof. Avv. C. Fioravanti, avv. E. Gianola Bazzini, avv. M. Selleri, si riuniva per procedere all'esame di ammissibilità del progetto di legge d'iniziativa dei Comuni, prendendo in esame la prima delibera, pervenuta in data 5 giugno 2013 dal comune di Cattolica. La Consulta decideva sull'ammissibilità della proposta, nella medesima riunione, con delibera n. 12 del 2013.

In data 28 agosto 2013, con propria delibera n. 14 in pari data la Consulta ha modificato il primo capoverso del "**Ritenuto in fatto**" della deliberazione n. 12 del 17 luglio 2013 che, per il resto, rimane di identico contenuto.

RITENUTO IN DIRITTO

la legge regionale n. 34 del 1999 disciplina l'iniziativa legislativa popolare in attuazione dell'articolo 18 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

riprendendo il combinato disposto degli articoli 18 e 50 dello Statuto, la l. r. n. 34/1999 riconduce all'istituto dell'iniziativa popolare anche le proposte legislative presentate da Consigli comunali, purché singolarmente o complessivamente rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti;

sempre la medesima fonte legislativa regionale scompone in fasi il procedimento di ammissibilità e regolarità che si svolge dinanzi alla Consulta di garanzia statutaria successivamente alla presentazione del progetto di legge di iniziativa di Consigli comunali;

la prima fase è comune a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa popolare avanti alla Consulta e consiste nell'esame di ammissibilità della proposta svolto dalla Consulta stessa, alla luce dei parametri indicati dall'articolo 6 della l. r. n. 34/1999 (art. 11, comma 6);

la seconda fase, invece, consiste, una volta ammessa la proposta presentata dai Consigli comunali, nel deliberare sulla regolarità della proposta a norma del comma 8, dell'articolo 11, della l. r. n. 34/1999;

il giudizio conclusivo di regolarità effettuato dalla Consulta è prescritto dal comma 8 dell'articolo 11 della l. r. n. 34/1999;

P.Q.M.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

dichiara la regolarità della proposta di legge di iniziativa dei Consigli comunali 1) Cattolica, 2) Traversetolo, 3) San Felice sul Panaro, 4) Ravenna, che complessivamente raggiungono una popolazione di 197.822 abitanti, recante in oggetto: "*Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne*".